



PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE PER LE LINEE GUIDA OCSE

Istanza presentata al PCN italiano in data 15 ottobre 2016 da un individuo nei confronti di una società di credito italiana, una società di assicurazioni, del presidente di un Tribunale, dei Giudici di un Tribunale, dei cancellieri Responsabili del Tribunale e dell'Ufficiale Giudiziario.

VALUTAZIONE INIZIALE

Sintesi

Il giorno 15 ottobre 2016 un singolo individuo (d'ora in avanti, Istante) presentava istanza dinanzi al Punto di Contatto Nazionale italiano (d'ora in avanti, PCN) lamentando la violazione delle Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali (d'ora in avanti, Linee Guida) da parte di un Istituto di Credito italiano (d'ora in avanti, Banca), una società di assicurazioni e diversi altri soggetti quali: il Presidente, dei Giudici, dei Cancellieri e degli Ufficiali Giudiziari di un Tribunale italiano.

L'Istante sosteneva di aver subito gravi danni dal punto di vista esistenziale ed economico a cause della richiesta di rientro di un credito a lui rivolta dalla Banca (credito la cui sussistenza l'Istante contestava). Denunciava, in particolare, violazioni della privacy e minacce a sé e alla propria famiglia, nonché l'avvio di un procedimento esecutivo promosso dalla Banca sulla sua prima ed unica casa di abitazione.

L'Istante attribuiva la responsabilità delle lesioni subite non soltanto alla Banca (in persona dei suoi funzionari e professionisti), ma anche a diversi soggetti esercenti a vario titolo funzioni giurisdizionali e giudiziarie.

Il tutto, asseritamente in violazione dei Trattati internazionali CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), DUDU (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), della Convenzione dell'Aja, dei Trattati di Maastricht e di Lisbona, nonché delle leggi nazionali n. 881/77, 848/55, 364/89.

In seguito ad attenta valutazione dell'istanza specifica e della documentazione ad essa allegata, il PCN italiano ritiene che le questioni sollevate non meritino di essere ulteriormente approfondite in ragione dei seguenti motivi:

- l'intervento richiesto al PCN non è coerente con la natura e con le funzioni del PCN il quale ha il compito di mediare eventuali controversie insorte tra un'impresa e i suoi stakeholders attraverso una procedura non contenziosa. Non è nei poteri del PCN "far emergere le prove, da parte della banca e dei tribunali precedenti che non vi sia stata una truffa aggravata e continuata"; disporre un controllo periziale sul fascicolo inerente agli atti esecutivi; imporre l'esibizione di documenti; disporre di un CTU; né, tantomeno, condannare chicchessia al compimento di determinati atti.



- Le questioni sollevate sono state e sono tuttora oggetto di procedimenti giurisdizionali di varia natura, compresa la lamentata espropriazione dell'abitazione dell'Istante; ciò rende assai difficile immaginare, da un lato, un intervento del PCN che non costituisca un'ingerenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e delle garanzie di imparzialità, autonomia e indipendenza che la caratterizzano; dall'altro, un margine di manovra per eventuali soluzioni bonarie e/o raccomandazioni alle parti.
- Rispetto ai soggetti coinvolti diversi dalla Banca l'istanza non è ammissibile in quanto essi non rientrano nel campo di applicazione delle Linee Guida (non sono imprese).
- Nella documentazione allegata all'istanza specifica non è stato possibile rinvenire elementi di supporto tali da mostrare la veridicità, rilevanza e pertinenza dei fatti lamentati.

Quanto sopra esposto induce a ritenere che l'esame ulteriore delle questioni sollevate non contribuirebbe in nessun modo alle finalità e all'efficacia delle Linee Guida e che dunque l'istanza e non meriti ulteriore approfondimento.

Presentazione dell'istanza e argomenti dell'istante

1. Il giorno 15 ottobre 2016 l'Istante, per posta elettronica, presentava istanza al PCN nei confronti della Banca, di una società di assicurazioni, del Presidente di un Tribunale, dei Giudici di un Tribunale, dei Cancellieri Responsabili del Tribunale e dell'Ufficiale Giudiziario.
2. Lamentava la grave irregolarità della condotta intrapresa dalla Banca in presunta violazione di alcuni Principi delle Linee Guida. In particolare, egli rappresentava:
 - a) gravi irregolarità nella richiesta di rientro di un credito di cui disconosceva l'esistenza e che riteneva mai effettivamente dimostrato;
 - b) violazioni della *privacy* congiunte a minacce rivolte a sé e alla propria famiglia a mezzo telefono e posta elettronica, con conseguente danno patrimoniale ed esistenziale;
 - c) l'avvio di un procedimento esecutivo promosso dalla Banca dinanzi al Tribunale, avente ad oggetto la sua prima casa di abitazione.
3. L'istante imputava inoltre al giudice del procedimento esecutivo di aver avallato tutto ciò dando avvio al procedimento esecutivo stesso e riferiva di aver proposto due querele penali nel contesto delle quali chiedeva alle Procure di tre differenti circoscrizioni il sequestro cautelare del fascicolo del procedimento esecutivo, onde farne emergere gli aspetti illegittimi. Riferiva anche che tali querele erano state inoltrate al CSM e inviate per opportuna valutazione all'UNICRI, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani; alla Corte europea per i Diritti dell'Uomo e agli organi di arbitraggio internazionali per il controllo della corretta applicazione e recepimento di trattati internazionali.



4. A parere dell'Istante, detti pregiudizi gli erano stati arrecati in violazione dei Trattati internazionali CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e DUDU (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), della Convenzione dell'Aja, dei Trattati di Maastricht e di Lisbona, nonché della seguente normativa interna: Leggi 881/77, 848/55, 364/89.

Capitoli delle Linee Guida OCSE interessati

5. L'istante indica quali settori delle Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali interessati dalla questione, i seguenti:
- Divulgazione di informazioni;
 - Diritti umani;
 - Interessi del consumatore;
 - Fiscalità.

Le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

6. Le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sono raccomandazioni, rivolte dai Governi firmatari della Dichiarazione OCSE del 27 maggio 2011 alle imprese multinazionali, contenenti principi e norme volontari per un comportamento responsabile delle imprese.
7. Esse si prefiggono di stimolare il contributo positivo che le imprese multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e di minimizzare le difficoltà che possono essere determinate dalle loro diverse operazioni in un contesto di mercato globale.
8. Le Linee Guida prevedono, inoltre, il meccanismo delle istanze, attivabile su istanza di parte e funzionale alla corretta applicazione dei principi di condotta responsabile d'impresa di cui alle Linee Guida stesse. Esso abilita il PCN ad offrire i propri "buoni uffici" all'istante e all'impresa convenuta al fine di giungere ad una composizione bonaria della controversia.
9. Tale offerta di buoni uffici è subordinata alla valutazione iniziale, cioè alla verifica, da parte del PCN, che la questione, come prospettata, meriti un ulteriore approfondimento, Il PCN dovrà, cioè stabilire se essa sia stata sollevata "in buona fede" e se sia pertinente rispetto all'attuazione delle Linee Guida. A tal fine, esso deve considerare:
- a) l'identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
 - b) la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;
 - c) il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica;
 - d) la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
 - e) il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale;



f) la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.

a) Identità della parte coinvolta e suo interesse alla questione

10. Indubbiamente l'Istante sembra avere un rilevante interesse alla questione. Come si cercherà di spiegare, però, si tratta di un interesse di cui questo PCN, data la propria natura, la propria funzione e data la *ratio* delle Linee Guida, non è competente a farsi carico.

b) Rilevanza della questione e degli elementi di supporto

11. Occorre, innanzi tutto, rilevare come esuli dalla procedura innanzi al PCN qualsiasi sindacato sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie, limitandosi le Linee Guida a declinare raccomandazioni rivolte alle imprese multinazionali al fine di promuovere, da parte loro, l'adozione di comportamenti responsabili. Anzi, le Linee Guida (§26 dei Commenti alle Procedure di attuazione) raccomandano ai PCN di non compromettere l'autorità della giustizia. La condotta del giudice o dei suoi organi ausiliari o qualsiasi loro asserita disfunzione deve quindi ritenersi irrilevante ai fini di questo procedimento. Così come risulta irrilevante qualsivoglia asserito pregiudizio conseguente ad atti giudiziari (in particolare le conseguenze del credito vantato dalla Banca sulla titolarità dell'abitazione *de qua*, passate per il vaglio delle autorità giudiziarie).
12. Anche le "gravissime irregolarità" attribuite alla Banca a quanto è dato capire, sono già state portate alla cognizione del Giudice penale. In ogni caso, costituiscono una prospettazione dei fatti di parte, non sostenuta da nessun elemento probatorio.

c) Il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica

13. L'Istante riferisce di azioni di tipo vessatorio (richieste, minacce, violazioni della *privacy*) poste in essere dalla Banca, senza ulteriori elementi/documentazione/circostanze di fatto da cui si evinca con chiarezza la sussistenza del legame verosimile tra l'attività della e la questione sollevata nell'istanza specifica.
14. In ogni caso, come già illustrato, la "ratifica" dell'autorità giudiziaria, porta a ricondurre alle decisioni di quest'ultima, piuttosto che alla Banca, molte delle circostanze "pregiudizievoli" lamentate dall'Istante.
15. Non si spiega, poi, il coinvolgimento nell'istanza dell'istituto assicurativo.

d) La pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali

16. Si ribadisce che la controversia, nell'istanza, risulta essere già stata oggetto di decisioni giurisdizionali ed essere ancora oggi sottoposta all'accertamento di giudici. Ciò vale in particolare, per l'esecuzione forzata sulla casa, procedimento giurisdizionale che è stato gestito



dal giudice con tutte le garanzie di legge; per l'accertamento di eventuali truffe, per le quali è competente il giudice penale; e per il sindacato sull'operato dei giudici stessi che, come negli altri casi, compete alle autorità a ciò preposte dalla legge e non, certo, al PCN. Il quale PCN, si ripete, è chiamato a non compromettere l'autorità della giustizia e non ha alcun potere di ingerenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale, caratterizzata da imparzialità, autonomia ed indipendenza.

f) La funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.

17. La questione sollevata nell'istanza non appare funzionale rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida. Gli obiettivi delle Linee Guida consistono, sostanzialmente, nell'incoraggiare una condotta responsabile delle imprese, in particolare delle multinazionali. I "buoni uffici" offerti dal PCN mirano, d'altro canto, ad un'efficace attuazione delle Linee Guida in casi concreti, attraverso la ricerca di una soluzione bonaria alla controversie, sulla base di tale condotta responsabile, descritta nello strumento medesimo.
18. Nell'istanza presentata si chiede, invece, al PCN di intervenire secondo modalità che esulano nettamente dalle sue competenze. Non è nei compiti né nei poteri del PCN "far emergere le prove, da parte della banca e dei tribunali precedenti che non vi sia stata una truffa aggravata e continuata"; disporre un controllo periziale sul fascicolo inerente agli atti esecutivi; imporre l'esibizione di documenti; disporre di un CTU; né, tantomeno, condannare chicchessia al compimento di determinati atti.
19. Inoltre, l'Istante chiede al PCN di intervenire nei confronti, oltre che della Banca, di altri soggetti non imprenditoriali, in virtù dei ruoli istituzionali rispettivamente ricoperti in diversi procedimenti giurisdizionali. In proposito, viceversa, va ribadito che sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - caratterizzata da imparzialità, autonomia ed indipendenza - non è dato al PCN esercitare alcuna ingerenza.
20. Infine, nella specie si è in presenza di una vicenda annosa e complessa, che è stata ed è già oggetto di ampia trattazione nelle sedi giurisdizionali e sulla quale le parti hanno assunto posizioni chiare, definite e nette. Rispetto ad essa, pertanto, non si rilevano (né l'istante suggerisce) possibili spazi di mediazione.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni suesposte, non sussistendo gli elementi necessari e sufficienti per procedere all'offerta dei propri "buoni uffici", il PCN, all'esito della presente valutazione preliminare, ritiene l'istanza in oggetto inammissibile e non meritevole di ulteriore approfondimento.

Il Presidente del Punto di Contatto Nazionale
(Stefano Firpo)